

# Riflessioni sulla convenienza del ritorno ai Principi contabili italiani alla luce dell'OIC 33

di Laura Braga (\*) e Maurizio Parni (\*\*)

Con l'approvazione in via definitiva del nuovo Principio OIC 33, che disciplina il ritorno ai Principi contabili italiani, alcuni soggetti IAS Adopter potrebbero tornare ad interrogarsi sulla convenienza dell'OIC Transition che finalmente ha ora un set di regole definito. Il presente contributo ha l'obiettivo di portare all'attenzione del lettore vantaggi e svantaggi di tale passaggio, analizzando alcune delle differenze più significative tra i due sistemi contabili, che nonostante il processo di armonizzazione degli OIC verso i dettami internazionali risultano tuttora presenti, senza tralasciarne gli aspetti più gestionali e pratici, al fine di offrire alcuni spunti di riflessione per valutare la convenienza di abbandonare un sistema a favore dell'altro e addivenire ad una decisione ragionata.

## Premessa

La pubblicazione nel marzo 2020 dell'OIC 33 "Passaggio ai Principi contabili nazionali" ha finalmente definito un *set* di regole per tutti quei soggetti che per vari motivi nel prossimo futuro dovranno confrontarsi con un passaggio, obbligato o meno, dai Principi contabili internazionali a quelli nazionali. Fino ad oggi infatti, in assenza di un'approvazione in via definitiva di tale documento da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, validi riferimenti per gestire casi di declassificazione potevano essere rappresentati ad esempio da una lettura inversa di quanto previsto dall'IFRS 1 in tema di IAS *transition*, tenendo conto ove possibile dei contenuti della bozza del Principio OIC (1). Il nuovo Principio nasce dunque con l'obiettivo di risolvere un'esigenza che trae origine dall'introduzione in Italia degli IAS-IFRS nel 2005 e che è diventata sempre più pressante nel corso del tempo, anche in considerazione dell'incremento delle casistiche di ritorno agli OIC. Oltre alle cause più comuni, infatti, molti operatori che avevano in passato volontariamente optato per l'adozione degli IAS-IFRS, hanno ormai avuto modo di toccare con mano vantaggi e svantaggi di tale scelta,

arrivando in contesti di difficoltà a valutare un eventuale ritorno ai criteri nazionali. Basti pensare alla crisi in atto in relazione alla pandemia COVID-19 che potrebbe comportare per molte realtà imprenditoriali la necessità di una semplificazione amministrativo-contabile anche in ottica di riduzione dei costi. Non da ultimo, le perdite conseguite e gli scenari non favorevoli potrebbero aumentare i casi di *delisting* per alcune società attualmente quotate, con conseguente perdita dell'obbligo di redazione del bilancio IAS-IFRS.

Secondo previsioni generali, la declassificazione dovrebbe portare nel breve termine degli effetti positivi in relazione ad esempio ad una minor complessità normativa e interpretativa (si pensi solo, ad esempio, agli sforzi richiesti per applicare alcuni Principi come l'IFRS 9) e a una maggiore autonomia da periti

### Note:

(\*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano presso Studio Controllo Contabile - Senior Associate

(\*\*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano presso Studio Controllo Contabile - Senior Associate

(1) Si rammenta che una prima bozza di Principio relativo al passaggio ai Principi contabili nazionali è stata posta in consultazione dall'OIC nel 2012.

ed esperti esterni a supporto di valutazioni IAS *compliant* (un esempio per tutti riguarda le stime attuariali per il calcolo del TFR).

*Last but not least*, la possibilità inserita nell'art. 7 del Decreto Liquidità di "congelare la continuità aziendale" per la redazione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020 che, seppur discussa (2), rimane al momento prevista solo per i soggetti non IAS-IFRS.

Il presente contributo, che prende spunto dalla pubblicazione del nuovo OIC 33 e riprende alcuni temi sollevati da prestigiosi autori (3), ha però lo specifico obiettivo di identificare pregi e difetti del passaggio dagli IAS-IFRS ai *local gaap* analizzando le divergenze ancora presenti nel trattamento contabile di alcune voci di bilancio tra le più comuni e significative, senza tralasciarne gli aspetti più gestionali e pratici, al fine di addivenire a una decisione ragionata circa la valutazione della relativa convenienza. Con tale obiettivo, le pagine che seguono saranno dedicate a riscoprire l'origine della dicotomia tra OIC e IAS-IFRS nel nostro Paese, analizzando il successivo processo di armonizzazione a fronte del quale continuano a permanere alcune divergenze (anche significative) tra le due ottiche contabili.

Si chiarisce sin d'ora che la presente disamina prescinde dai riflessi fiscali degli argomenti oggetto di trattazione.

### I due set di Principi contabili: genesi e processo di armonizzazione

L'apertura dei mercati verso la globalizzazione e la creazione di relazioni sempre più di matrice sovranazionale ha nel tempo sottolineato l'importanza di disporre di un'informativa contabile comparabile e di qualità. In tal senso, la Comunità Europea introdusse un sistema di regole contabili comuni, gli IAS (*International accounting standard*)/IFRS (*International financial reporting standard*), i Principi contabili emanati dall'*International standard accounting board* (IASB) e approvati con Regolamento comunitario con lo scopo di rendere più semplice e trasparente il confronto tra i bilanci e l'informativa finanziaria delle aziende operanti in Paesi diversi. I Principi IAS-IFRS sono stati nel loro insieme introdotti, anche in Italia, con il Reg. CE 1606 del 19 luglio 2002. Segnatamente, a partire dagli esercizi aventi inizio in data 1° gennaio 2005, è stata

imposta l'adozione dei Principi contabili internazionali alle aziende quotate nei mercati regolamentati e chiamate a redigere il bilancio consolidato. Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea hanno avuto la facoltà di estendere l'utilizzo degli IAS-IFRS anche ai bilanci di esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio di talune categorie di società non quotate; in particolare l'Italia ha disciplinato l'utilizzo dei Principi contabili internazionali con il D.Lgs. n. 38/2005.

La recente introduzione dei commi 1070 e 1071 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 ha esteso la platea di soggetti a cui è lasciata la mera facoltà di adozione dei Principi internazionali, introducendo così la possibilità, per alcune tipologie di società un tempo obbligate all'applicazione dei citati *standards*, di "ritornare" alle previsioni nazionali. Continuano ad essere invece escluse le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., le quali sono tenute all'applicazione degli OIC.

I due tessuti contabili sono inevitabilmente caratterizzati sin dall'origine da logiche molto diverse, a partire dai destinatari per cui sono stati pensati: se gli IAS-IFRS sono nati prevalentemente con riferimento alle società ad azionariato diffuso e con una *vision* internazionale, con un approccio *investor-oriented*, ossia rivolto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari in modo da fornire agli investitori le conoscenze necessarie a favorire l'allocatione dei capitali, gli OIC sono maggiormente orientati a contesti nazionali, il cui principale scopo è tutelare e misurare il patrimonio aziendale, servendosi così del bilancio come strumento di analisi. Da non dimenticare, peraltro, come ai Principi nazionali venga attribuito un approccio

#### Note:

(2) Secondo Assonime e parte della dottrina, sebbene l'OIC abbia chiarito che la deroga prevista dall'art. 7 del Decreto Liquidità si renda applicabile solo ai soggetti che applicano i Principi contabili nazionali, "la disapplicazione delle regole ordinarie per la valutazione della prospettiva della continuità aziendale, (...) non è legata necessariamente al quadro contabile nazionale ma può essere utilizzata anche dalle imprese IAS Adopter" (cfr. circolare Assonime n. 16/2020).

(3) Si veda sul tema l'articolo di M. Strada - G. Venturini, "Alcune possibili criticità nell'applicazione dell'OIC 33", in *Bilancio e Revisione*, IPSOA, n. 8-9/2020.

prevalentemente *rule-based*, al contrario del *framework* dello IASB, il quale definisce l'insieme dei concetti di fondo su cui poggia l'elaborazione degli specifici Principi contabili internazionali, un sistema c.d. *principle-based*. Altro aspetto fondamentale è legato al fatto che, mentre gli OIC si concentrano sul Principio della prudenza basandosi per lo più sul costo, gli IAS-IFRS applicano un approccio di tipo prospettico, con un orientamento al *fair value* e alla prevalenza della sostanza sulla forma volta a valorizzare l'effettivo contenuto economico rispetto alla sua configurazione giuridico formale.

Al fine di perseguire l'obiettivo di un'informativa di qualità e della comparabilità dei bilanci a livello europeo, dall'introduzione del Reg. CE 1606/2002 è, quindi, iniziato un lento processo di armonizzazione delle regole contabili attraverso un progressivo allineamento della legislazione in vigore e dei comportamenti delle imprese nazionali ad adottare normative conformi al Regolamento comunitario.

Negli anni, in Italia, il processo di armonizzazione non si è mai arrestato. Se da una parte dal 2005 sempre più imprese (e in particolare le più grandi) hanno deciso per l'adozione degli *international gaap* al fine di ampliare la loro *vision* "oltre confine", dall'altro si sta assistendo a un vero e proprio processo di integrazione, se non addirittura di convergenza dei Principi contabili nazionali verso quelli internazionali. Dimostrazione ne è il recente aggiornamento del *set* dei Principi nazionali attuato in seguito alla riforma contabile del 2015, che ha sicuramente mitigato alcune differenze tra OIC e IFRS.

A tal proposito giova ricordare, tra le modifiche principali intervenute sulla normativa e sui Principi contabili nazionali in termini di avvicinamento a quelli internazionali, l'introduzione di un Principio *ad hoc* in tema di strumenti derivati e di verifica delle perdite durevoli di valore, l'introduzione del *fair value* come criterio per la misurazione e la rappresentazione degli strumenti derivati, l'adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati, l'introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e di uno specifico Principio (OIC 10) che tratti tale tematica, la maggiore evidenza delle operazioni con parti correlate.

Se, dunque, lo IASB continua la propria attività di emanazione di nuovi Principi e di *annual improvement* e l'OIC sta lavorando per rendere sempre più comparabili i bilanci nazionali dei soggetti non IAS *Adopter* con quelli IAS *Adopter*, vi sono però ancora vistose differenze. Si pensi solo ad esempio al fatto che nel Codice civile è previsto solo il conto economico, mentre nel bilancio IAS-IFRS vi è il prospetto del conto economico complessivo che dà una lettura aggregata del risultato di conto economico con gli effetti delle altre operazioni che transitano a patrimonio netto (*i.e.*: riserve di valutazione per immobilizzazioni, titoli, TFR ecc.), nonché al fatto che nel Codice civile lo stato patrimoniale e il conto economico hanno una struttura diversa e rigida rispetto a quanto previsto dai Principi contabili internazionali (lo IAS 1 si limita ad indicare degli schemi generali meno vincolanti, pur con informazioni obbligatorie).

Le significative divergenze ancora presenti tra i due corpi di Principi contabili hanno evidenti riflessi sulla presentazione delle *performance* delle società e sui *ratios* di bilancio anche rispetto ai relativi *competitors*, che potrebbero minarne l'appetibilità.

Da qui l'idea del presente contributo che, prendendo spunto dall'emanazione dell'OIC 33 e descrivendo alcune delle differenze più significative tra i due *set* di Principi, vuole offrire alcuni spunti per valutare la convenienza di abbandonare un sistema a favore dell'altro.

### **Valutazioni sulla convenienza del passaggio dai Principi contabili internazionali ai Principi OIC**

Viene nel seguito proposta una breve disamina di alcune delle principali divergenze tra OIC e IAS-IFRS, in termini contabili ma anche di impatto sull'organizzazione e la gestione di una società, con una breve illustrazione teorica dei relativi Principi, e un'indicazione delle possibili conseguenze della scelta di "ritornare agli OIC", anche attraverso alcuni esempi pratici.

#### ***Il riconoscimento dei ricavi***

Il Principio contabile internazionale IFRS 15 disciplina i ricavi ai fini della redazione dei bilanci secondo gli IAS. Introdotto a partire dal 2018, l'IFRS 15 prevede in sostanza un approccio articolato in cinque fasi (individuazione del

contratto, individuazione delle obbligazioni di fare, determinazione del prezzo, allocazione del prezzo e contabilizzazione del ricavo). Questo approccio deve essere seguito per tutti i ricavi che derivano da contratti.

Il Modello contabile si basa in particolare sul trasferimento del controllo e dunque i ricavi possono essere contabilizzati o nello specifico momento in cui il controllo del bene o servizio risulta trasferito al cliente (c.d. *point in time*) ovvero man mano che si adempie.

L'IFRS 15, quindi, prevede in maniera dettagliata una serie di situazioni quali l'adempimento dell'obbligazione e il conseguente trasferimento dell'attività o del servizio al cliente lungo un arco temporale (c.d. *over time*), le vendite con diritto di reso, la separazione delle singole componenti di ricavo di un contratto che include più obbligazioni distinte, i corrispettivi variabili del prezzo, le licenze, le garanzie, la presenza di agenti nell'operazione di vendita e tanti altri aspetti che in precedenza non erano trattati.

In tema di riconoscimento dei ricavi la differenza di approccio tra i due *set* di Principi è sostanziale in quanto nei Principi contabili OIC non esiste una specifica disciplina per la rilevazione e valutazione dei ricavi, ma in generale si applicano i postulati del bilancio, in particolare quello della competenza e quello della correlazione dei ricavi e costi e alcune regole applicative sono ricavate *a contrariis* dal Principio OIC 15 relativo ai crediti.

Nello specifico i ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il processo produttivo dei beni è stato completato;
- 2) si è verificato il passaggio sostanziale e non formale (non quindi quello meramente giuridico) del titolo di proprietà.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l'OIC 15 stabilisce che i ricavi sono rilevati per competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

Considerata la numerosità dei casi possibili risulta impossibile stabilire a priori quali possano essere gli effetti contabili sul bilancio in termini di ammontare dei ricavi in caso di passaggio dagli IAS-IFRS agli OIC. In tale ambito, dunque, la scelta di ricadere in un *set* di Principi anziché l'altro comporta innanzitutto che nel caso degli IAS-IFRS la presenza di

regole così numerose e dettagliate richieda una preparazione e formazione del personale necessariamente avanzata e alla necessità di avere sistemi contabili in grado di gestire contabilizzazioni "complesse". Si pensi a settori in cui i contratti prevedono stabilmente clausole di reso (ad esempio l'editoria) o prevedono la vendita di beni e servizi multipli all'interno di un unico contratto (ad esempio le vendite di beni con annessi servizi connessi al bene stesso).

L'eventuale valutazione da parte del redattore del bilancio deve tuttavia tenere in considerazione che l'OIC ha avviato un progetto connesso ai ricavi, in conseguenza delle segnalazioni ricevute in merito alle attuali *guidance* sui ricavi, contenute nei Principi contabili, non sempre ritenute sufficienti per rappresentare le diverse, e talvolta complesse, tipologie di transazioni attuate dalle varie società (4). Secondo l'OIC infatti "tale carenza di regole contabili più articolate potrebbe comportare la diffusione di comportamenti difformi tra le società e, in alcuni casi, potrebbe anche indurre a non appropriate interpretazioni delle attuali previsioni contabili." L'OIC, dunque, dopo una *survey* nel 2017 finalizzata a raccogliere input ed a individuare i problemi e le difficoltà applicative in tema di rilevazione dei ricavi, nel 2019 ha pubblicato un *discussion paper* per raccogliere contributi dagli *stakeholder*, ad esito dei quali l'OIC potrebbe anche valutare di elaborare un nuovo Principio contabile sul tema, che a quel punto potrebbe introdurre anche per il redattore OIC alcune delle tematiche già presenti nei Principi contabili internazionali.

### Le attività finanziarie

In tema di strumenti finanziari, le differenze tra IAS e OIC sono ampie, anche alla luce della recente introduzione dell'IFRS 9.

Semplificando al massimo l'argomento (invero piuttosto complesso), nel caso delle attività finanziarie la disciplina IAS-IFRS contempla tre categorie in cui possono essere classificate le attività finanziarie, che prevedono rispettivamente la contabilizzazione:

#### Nota:

(4) Si veda in tal senso il *discussion paper* "Ricavi" del 2019 pubblicato dall'OIC.

- a) al costo ammortizzato;
- b) al *fair value* con variazioni nel conto economico complessivo; e
- c) al *fair value* con variazioni nel conto economico.

La classificazione all'interno di una delle tre citate categorie discende da considerazioni relative a due elementi: il Modello di *business* per la gestione delle attività e i flussi finanziari contrattuali dell'attività.

In particolare, secondo l'IFRS 9, le prime due categorie presuppongono che "i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire" distinguendosi per un Modello di *business* indirizzato a ottenere dall'investimento nel caso della categoria a) i soli flussi di cassa contrattuali, mentre nel caso della categoria b) ad ottenere, oltre a questi, anche flussi rivenienti dalla vendita delle attività. Nella categoria c) rientrano, invece, tutte le attività diverse da quelle delle prime due categorie, ivi incluse le attività detenute con finalità di *trading*, e prevede la contabilizzazione al *fair value* con variazioni nel conto economico (5).

Diversamente le regole OIC prevedono per crediti e titoli di debito la contabilizzazione secondo il costo ammortizzato e per le partecipazioni distinguono essenzialmente la classificazione in base alle finalità dell'investimento, tra le attività immobilizzate per gli investimenti destinati ad essere mantenuti in maniera duratura e nel circolante le altre; la contabilizzazione di conseguenza prevede rispettivamente il mantenimento del costo salvo il recepimento di perdite di natura durevole per le attività immobilizzate e l'iscrizione al minore tra costo e valore di mercato per le attività del circolante.

Se, dunque, le scelte in ambito IAS appaiono più complesse, non essendo limitate alla volontà di mantenere in portafoglio lo strumento, ma estendendosi all'analisi del Modello di *business* adottato dalla società, oltretutto all'individuazione delle caratteristiche dei flussi contrattuali, più ampie sono tuttavia le conseguenze in ambito contabile.

Mentre infatti le attività finanziarie (escluse quelle al costo ammortizzato) in ambito OIC sono mantenute al costo salvo dover essere svalutate al ricorrere delle caratteristiche

richieste dai Principi (6), in ambito IAS la contabilizzazione al *fair value* prevede sia di iscrivere rivalutazioni sia di iscrivere svalutazioni le quali possono in alternativa essere contabilizzate nel conto economico, oppure direttamente a patrimonio netto attraverso il conto economico complessivo.

Vista la numerosità dei casi possibili risulta difficile stabilire a priori quali possano essere gli effetti sul bilancio, ma è innegabile che l'IFRS 9 abbia un taglio gestionale, tanto nella richiesta di valutare il *business model* per decidere la contabilizzazione, quanto nell'esposizione dei risultati della gestione stessa. Si pensi, ad esempio, che una società con bilancio redatto in base agli IAS-IFRS che effettua investimenti a titolo di *trading* vede riflesso nel conto economico l'effettivo andamento delle proprie scelte sia in termini di apprezzamento che di deprezzamento continuo degli investimenti, acquistati con finalità di investimento a breve/brevissimo termine, mentre se redigesse il bilancio secondo gli OIC dovrebbe svalutare quei titoli con andamento negativo ma non avrebbe la possibilità di iscrivere l'apprezzamento di quelli con andamento positivo se non a seguito del loro realizzo; in un tale scenario la capacità informativa del bilancio IAS-IFRS ne risulta sicuramente rafforzata, e dovrebbe certamente essere tenuta in considerazione per un'eventuale scelta di abbandono di tali regole contabili.

### **Investimenti immobiliari**

I Principi contabili internazionali prevedono un trattamento specifico per gli investimenti immobiliari, intesi come una proprietà immobiliare detenuta direttamente o in locazione finanziaria al fine di percepirne i canoni di locazione e/o per puntare sull'apprezzamento nel lungo termine del capitale investito, e dunque non impiegata nell'ambito del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale (tale

#### **Note:**

(5) Tale breve sunto prescinde da considerazioni ulteriori previste dall'IFRS 9 secondo cui per particolari strumenti o per determinate finalità contabili, un soggetto possa scegliere irrevocabilmente per certe attività una classificazione diversa da quella che deriverebbe dall'analisi delle due caratteristiche sopra citate.

(6) Dunque le perdite durevoli di valore per gli investimenti immobilizzati oppure il valore di mercato per gli investimenti del circolante.

## Principi contabili nazionali

seconda tipologia di immobili viene disciplinata invece dallo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”).

Nello specifico, lo IAS 40, espressamente dedicato agli investimenti immobiliari, prevede che al momento della rilevazione iniziale, l'iscrizione debba avvenire al costo, comprensivo anche degli oneri dell'operazione di acquisizione; la valutazione di un investimento immobiliare successiva a quella iniziale può essere effettuata o secondo il Modello del *fair value* o secondo il Modello del costo. Nel caso in cui si opti per il Modello del *fair value*, l'impresa deve valutare tutti gli investimenti immobiliari secondo il *fair value* e gli oneri e i proventi derivanti dall'applicazione di tale Modello devono essere rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si verificano, in luogo degli ammortamenti. Sebbene lo IAS 40 precisi che “l'entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il *fair value* degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell'investimento immobiliare oggetto della valutazione”, sarebbe certamente opportuno che i valori sulla base dei quali sono redatti i bilanci siano, almeno periodicamente, stimati da esperti.

Diversamente in ambito nazionale non esiste uno specifico Principio contabile dedicato agli investimenti immobiliari; in assenza dunque di una disciplina *ad hoc*, si fa riferimento ai dettami del Principio OIC 16 in tema di immobilizzazioni materiali. In generale, gli OIC non permettono le rivalutazioni delle attività, eccetto se autorizzate da leggi speciali; e - per quanto attiene il *fair value* - esso è ammesso solo se inferiore al costo e per valutare il valore recuperabile dell'attività mentre è obbligatorio esclusivamente nella valutazione degli strumenti finanziari derivati (OIC 32).

Ciò detto, risulta da subito evidente la convenienza per società che hanno importanti investimenti immobiliari a mantenere la logica internazionale che, al netto dei costi per attestarne e supportarne il valore (di norma irrisori di fronte a cospicui patrimoni immobiliari), consente di esprimere il relativo *fair value*, laddove invece i Principi contabili italiani permettono, in assenza di leggi speciali *ad hoc*, il mantenimento del costo storico

sistematicamente ammortizzato e (eventualmente) svalutato per perdite permanenti di valore, fornendo la possibilità di evitare l'ammortamento solo nel caso in cui “il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile” (7).

Si segnala, peraltro, che medesima possibilità di valutazione al valore corrente è concessa per gli IAS-IFRS *Adopters* rispetto agli OIC *Adopters* anche per le immobilizzazioni materiali trattate dallo IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” (rispetto all'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”), nonché per le immobilizzazioni immateriali (con l'esclusione dell'avviamento di cui si parlerà più specificamente nel paragrafo “Perdita di valore delle attività”) disciplinate rispettivamente dallo IAS 38 (8) e dall'OIC 24. Il Modello del costo rivalutato in questi casi, e in particolare per gli *intangible assets*, è tuttavia raramente applicato nella prassi.

### Esempio

La società immobiliare di investimento, con un importante patrimonio acquistato in passato, mantenuto (principalmente) ai fini di gestione per ricavare affitti che in passato aveva deciso di effettuare la IAS *transition* sta valutando la possibilità di tornare agli OIC.

Nel corso degli anni gli immobili detenuti sono stati oggetto di valutazione al *fair value* secondo quanto previsto dallo IAS 40 che ha portato ad una rivalutazione complessiva degli stessi. In applicazione di tale Principio dunque la società ha registrato nel corso degli anni proventi da rivalutazione (ulteriori rispetto a quelli per gli affitti) e non invece costi per ammortamenti con un conseguente incremento di patrimonio netto.

La decisione di procedere ad una OIC *transition* deve considerare questi elementi:

- al momento del passaggio devono essere applicati retroattivamente i Principi contabili nazionali, i quali consentono le rivalutazioni delle attività se e solo se sono autorizzate da leggi speciali; inoltre

### Note:

(7) Cfr. OIC 16, par. 59.

(8) Nello specifico, in questo caso il Modello del costo rivalutato prevede la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali al *fair value* se tale valore può basarsi su prezzi esistenti in un mercato attivo.

nell'OIC 33 non è prevista un'esenzione specifica per le valutazioni al *fair value* degli immobili; pertanto le rivalutazioni effettuate ai fini IAS dovranno essere oggetto di eliminazione con contropartita una riduzione del patrimonio netto;

- successivamente al passaggio i bilanci OIC non recepiranno più rivalutazioni (salvo appunto leggi speciali) ma solo eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore, oltre agli ammortamenti (salvo il caso in cui "il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile"), mentre non saranno più necessarie perizie periodiche (ed i relativi costi) per identificare il *fair value* degli immobili.

Si tratta a ben vedere di un "peggioramento" dal punto di vista non solo patrimoniale ma anche economico su cui il redattore del bilancio dovrà ovviamente interrogarsi. Peraltro, la necessità di eliminare le rivalutazioni potrebbe avere conseguenze in termini di patrimonio netto (ammontare complessivo, mancato rispetto di *covenant*) che saranno certamente un elemento determinante per la scelta.

### **Perdite di valore delle attività**

Il Principio contabile internazionale IAS 36 "*Impairment of assets*" definisce i criteri che l'impresa deve applicare al fine di assicurarsi che le proprie attività non abbiano subito una perdita per riduzione di valore ovvero non siano iscritte ad un valore contabile superiore a quello recuperabile. La perdita per riduzione di valore è dunque "l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari (CGU) eccede il valore recuperabile". A tal proposito, secondo i dettami dello IAS 36, un'impresa deve considerare annualmente l'esistenza di segnali che suggeriscano una perdita di valore delle attività. In caso positivo, le attività devono essere sottoposte a controllo per perdita di valore. Inoltre, è prevista la verifica mediante *impairment test* annuale della recuperabilità del valore dell'avviamento, delle immobilizzazioni a vita utile indefinita e delle attività immateriali in corso. In ambito nazionale, il recente processo di aggiornamento del *set* dei Principi contabili italiani ha in gran parte risolto molte delle divergenze esistenti in tale ambito con l'introduzione dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni

materiali e immateriali". La disciplina attualmente in vigore prevede dunque un sostanziale allineamento ai dettami internazionali da cui ha chiaramente preso spunto; permangono tuttavia alcune divergenze. In tema di Principi generali, l'OIC 9 prevede la verifica del controllo per perdita di valore nel caso in cui vi siano indicatori, ma non è prevista l'esistenza di attività immateriali a vita utile indefinita, ossia non determinabile (come ad esempio l'avviamento o alcuni marchi e tutte le immobilizzazioni immateriali non ancora disponibili all'uso). Da qui, se in una logica internazionale, le attività immateriali si ammortizzano quando hanno una vita utile determinabile, mentre per quelle a vita utile indefinita è previsto il solo *test* di *impairment* con cadenza annuale o con maggior frequenza in presenza di indicatori, la disciplina nazionale prevede l'ammortamento per tutte le attività immateriali senza alcuna esclusione; l'*impairment test* si effettua solo quando si manifestano degli indicatori che segnalano che è probabile una perdita di valore durevole delle attività. Ne è un esempio l'avviamento per cui risulta evidente la convenienza del trattamento contabile internazionale: in assenza di valide ragioni alla base di perdite durevoli di valore, lo stesso mantiene inalterato il proprio valore nel tempo, in quanto non soggetto ad ammortamento costante. Stesso discorso vale per le altre attività immateriali a vita utile indefinita, tra le quali si citano ad esempio i marchi, che per molte realtà del nostro Paese costituiscono *assets* molto importanti. Per quanto riguarda la determinazione del valore recuperabile, il Modello suggerito dall'OIC 9 riprende quello sovranazionale, anche se per le imprese di minori dimensioni, e cioè quelle che ricadono nei limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato, è previsto il c.d. Modello semplificato (9), che mitiga gran parte delle complessità derivanti dall'applicazione di quello *standard*.

Dalle considerazioni sopraesposte emerge come società che presentino importanti valori riferiti ad attività immateriali a vita utile indefinita (come avviamento o marchi), seppur considerando la probabile necessità di

#### **Nota:**

(9) L'approccio semplificato non è, peraltro, applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

rivolgersi ad esperti per ottenere un supporto in fase di svolgimento della corposa procedura di *impairment* prevista dagli IAS-IFRS, avranno inevitabilmente una limitata convenienza a ritornare ai dettami nazionali, in base ai quali non potrebbero più godere dei benefici derivanti dal mancato ammortamento di tali poste con evidenti effetti negativi sul conto economico e di conseguenza sul patrimonio netto.

### Contratti di leasing

La tematica in oggetto è stata recentemente oggetto di un profondo cambiamento in ambito internazionale con la sostituzione del previgente IAS 17 con l'IFRS 16, applicabile dal 1° gennaio 2019. In relazione alla rilevazione da parte del locatario, il nuovo Principio ha eliminato la differenza tra *leasing* finanziario e operativo (10), unificando il trattamento contabile dell'utilizzatore; ora si richiede al locatario di riconoscere quasi tutti i contratti di *leasing* iscrivendo in bilancio il diritto all'utilizzo dell'attività (*right of use*) e la relativa passività (gli unici casi di esonero riguardano sostanzialmente i *leasing* con durata che non supera i dodici mesi e quelli di scarso valore). Diversamente, la disciplina nazionale non prevede un Principio contabile che disciplini il trattamento contabile dei contratti di *leasing*; in generale il metodo del *leasing* finanziario stabilito dall'OIC 17 (con iscrizione del bene all'attivo e del debito) non è consentito nel bilancio di esercizio ma è permesso nel bilancio consolidato. Nei bilanci di esercizio il criterio di rilevazione dei contratti di *leasing* fa prevalere gli aspetti formali, con la rilevazione dei canoni di locazione come costo lungo la durata del contratto. I principali effetti che si sarebbero avuti in caso di iscrizione del bene in locazione nell'attivo patrimoniale e del debito finanziario tra le passività sono invece oggetto di uno specifico prospetto da includere in nota integrativa. Senza voler entrare nelle *technicalities* già esaurientemente analizzate da prestigiosi autori (11), per cui la transizione agli OIC determinerebbe dunque l'eliminazione del diritto d'uso ed il debito contro un'apposita riserva di patrimonio netto e la rilevazione a conto economico dei canoni per *leasing*, ciò che preme sottolineare riguarda gli effetti dell'introduzione dell'IFRS 16 sui conti delle società IAS compliant (12), che in alcuni casi potrebbero influenzare un

eventuale ritorno alle logiche nazionali. Le nuove regole hanno un pesante impatto sui principali indicatori finanziari, non sempre positive. Se infatti, l'EBITDA è alleggerito dai canoni, che vengono sostituiti dagli ammortamenti delle attività e dagli interessi passivi, con effetti - rispettivamente - a livello di EBIT e di reddito *ante* imposte, e a livello di cassa il flusso operativo viene migliorato a discapito dell'attività di finanziamento, che accoglie ora anche gli esborsi connessi al rimborso della quota capitale della *lease liability*, a livello patrimoniale, compare il *right of use* tra le attività ma aumentano i debiti finanziari. I riflessi sulla posizione finanziaria netta sono inevitabili e purtroppo non sempre sostenibili, soprattutto perché a tale parametro potrebbero essere legati *covenants* o eventuali altri obblighi contrattuali. Da monitorare anche la comparabilità con gli indicatori degli altri operatori del settore che potrebbero trattare la fattispecie in modo differente, soprattutto nella redazione dei piani. Per le società che adottano gli IAS-IFRS in maniera volontaria - di solito meno strutturate di quelle quotate - si aggiungono altri aggravii. In particolare, la corretta individuazione dei *lease contract* (ora più complessa e articolata), unita all'assenza di esclusioni rilevanti dall'applicazione del Principio (nello specifico solo *leasing* di breve termine e di modico valore), potrebbero implicare la gestione di una mole di contratti elevata, imponendo alle imprese l'alternativa tra l'adozione di sistemi gestionali automatizzati - con costi IT non irrilevanti - e una gestione manuale con maggiori tempi di elaborazione e rischi di errore.

### Esempio

La società A si occupa di distribuire prodotti alimentari della catena del freddo dai propri

#### Note:

(10) In relazione alla rilevazione da parte del locatario, il vecchio IAS 17 prevedeva nella sostanza una distinzione tra contratto di *leasing* finanziario, caratterizzato dal trasferimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà in capo al locatario e il *leasing* operativo, identificato in tutti gli altri casi. Tale distinzione era riflessa nel relativo trattamento contabile.

(11) Si veda sul tema l'articolo di M. Strada - G. Venturini, "Alcune possibili criticità nell'applicazione dell'OIC 33", in *Bilancio e Revisione*, IPSOA, n. 8-9/2020.

(12) Sul tema si veda l'articolo di L. Braga, "Leasing: con l'IFRS 16 servono normative trasparenti", in *Il Sole - 24 Ore* del 25 novembre 2019.



magazzini dislocati in tutta Italia sino ai vari supermercati e negozianti locali utilizzando un importante parco automezzi costituito prevalentemente da camioncini refrigerati, detenuto in *leasing* operativo, in grado di raggiungere capillarmente tutto il territorio nazionale. Tale società, che chiude il bilancio al 30 giugno, aveva scelto di redigere il bilancio secondo gli IAS-IFRS, in aderenza alla propria volontà di espandere il proprio *business* anche oltre i confini nazionali e accedendo a interessanti opportunità di finanziamento. Poiché l'IFRS 16 è stato introdotto a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2019 o successivamente, la società si trova per la redazione del bilancio al 30 giugno 2020 a dover analizzare una poderosa mole di contratti di *leasing* operativi sottoscritti peraltro con soggetti diversi e aventi le più disparate clausole contrattuali, al fine di valutarne la conversione nella nuova ottica con evidenti riflessi sulla struttura amministrativa, che in assenza di uno specifico *software*, si trova a dover gestire manualmente tali complessità. Peraltro, dai primi conteggi emerge, seppur in presenza di un incremento dell'EBITDA, una posizione finanziaria netta profondamente in peggioramento, in particolare se confrontata con il dato dei principali *competitors* che redigono invece il bilancio secondo gli OIC.

Tali considerazioni potrebbero indurre gli amministratori a valutare un possibile ritorno alle logiche nazionali, anche tenuto conto che la transizione sarebbe dall'attuale contabilizzazione secondo i dettami dello IAS 17 che, per quanto riguarda i *leasing* operativi, è sostanzialmente allineata alla disciplina OIC.

### ***I piani a benefici definiti e il TFR***

Secondo i Principi contabili internazionali, e in particolare lo IAS 19, i benefici successivi al rapporto di lavoro che spettano al dipendente possono assumere una diversa natura: essere a contribuzione definita oppure a benefici definiti. Mentre nel primo caso la società, a fronte di versamenti a soggetti esterni (fondi, enti), non si assume alcun obbligo nei confronti del dipendente, il quale riceverà in futuro pagamenti da parte dell'ente esterno, nel secondo la società è obbligata a riconoscere al dipendente prestazioni "definite", assumendosi quindi i rischi di mercato connessi a tali versamenti.

Nel caso dei benefici definiti la modalità di calcolo prevede l'utilizzo del c.d. *Projected*

*unit credit method*, secondo il quale il valore dei benefici dipende sia da ipotesi attuariali, sia dalla scelta del tasso con cui viene attualizzata l'obbligazione emergente per la società. Le ipotesi attuariali sono sia di natura demografica, quali mortalità e tasso di rotazione del personale, sia di natura finanziaria, quali tassi di sconto e livello dei benefici.

Alla luce di tali indicazioni non stupisce, dunque, che il paragrafo 59 dello IAS 19 reciti che "il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l'entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni significative per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l'entità può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l'obbligazione prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento". L'esposizione in bilancio infine prevede di rilevare a conto economico il costo previdenziale e gli interessi netti sulla passività (13) e invece a conto economico complessivo (14) le rivalutazioni della passività, che includono gli utili e le perdite attuariali.

Diversamente, il Codice civile e il Principio contabile OIC 31 disciplinano, quale piano per benefici successivi al rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto (TFR). In particolare, il TFR che continua a maturare come in precedenza alla data di entrata in vigore della riforma previdenziale del 2006 è da considerare un piano a prestazione definita (15). La

#### **Note:**

(13) Un'ulteriore complicazione, non direttamente riportata nelle considerazioni del presente lavoro, potrebbe essere rappresentata dalla presenza di attività a servizio del piano, che potrebbero includere polizze assicurative o altre attività, le quali secondo lo IAS 19 dovrebbero essere valutate al *fair value* e dedotte dal valore dell'obbligazione, potendo così emergere tanto una passività netta, quanto un'attività netta.

(14) Prospetto peraltro non previsto negli OIC, come già anticipato.

(15) Giova ricordare che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha modificato le regole per il trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1 gennaio 2007 per le società con più di 50 dipendenti (prevedendo in ogni caso la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare anche per i dipendenti delle società con meno di 50 dipendenti). Per effetto di detta riforma:

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad essere mantenute in azienda;

- le quote di TFR maturate a partire dal 1 gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare e nel caso siano mantenute in

(segue)

normativa nazionale prevede una contabilizzazione che esula da ipotesi attuariali e procedimenti di attualizzazione, e contempla invece l'iscrizione della passività per un importo corrispondente a quello maturato nell'ipotesi che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio. L'accantonamento da iscrivere a conto economico include la quota annua maturata (pari al monte retribuzioni annuo diviso 13,5) e la rivalutazione del Fondo in essere.

La mancata adeguatezza dell'importo del TFR rispetto alle richieste dello IAS 19 peraltro venne sancita nel 2002, a seguito di una specifica richiesta dell'Italia, dall'IFRIC (16), il quale precisò che l'ammontare della passività per benefici deve riflettere *"the expected date of employees leaving service and be discounted to a present value"*, escludendo quindi la possibilità di mantenere l'importo del TFR in un bilancio redatto secondo gli IAS.

L'ammontare del TFR, come detto, rappresenta quanto effettivamente maturato dal dipendente e dunque quanto la società gli deve riconoscere in caso di fuoriuscita, e in un'ottica gestionale si tratta dunque di un dato di cui qualunque società, indipendentemente dal Modello contabile seguito, deve avere contezza.

Questo elemento indica quindi che la decisione di rimanere nel mondo IAS-IFRS comporta sicuramente una complicazione in più. Da un lato la necessità di avere internamente risorse in grado di effettuare calcoli attuariali o diversamente di doversi appoggiare a esperti esterni, sopportandone annualmente il relativo costo, dall'altro la necessità, tuttavia, di dover continuare a conteggiare il debito effettivo maturato (anche in questo caso il conteggio potrebbe essere gestito internamente oppure mediante un consulente del lavoro), che sarebbe l'unico importo da rilevare in caso di contabilizzazione secondo gli OIC.

Dal punto di vista dell'importo il redattore del bilancio dovrebbe invece considerare che, sebbene la stima ai sensi dello IAS 19 debba tenere conto delle aspettative di uscite alla conclusione del rapporto lavorativo, la successiva attualizzazione comporta nella maggior parte dei casi un ammontare inferiore di debito rispetto all'iscrizione del debito per TFR di un soggetto OIC.

## Conclusioni

Come si intuisce da quanto sin qui scritto in merito ad alcune delle principali differenze tra IAS e OIC, non è possibile valutare a priori la convenienza della scelta di un *set* di Principi in luogo dell'altro. Il redattore di un bilancio IAS-IFRS, prima di decidere di far ritorno agli OIC applicando il nuovo Principio contabile OIC 33 sarà dunque tenuto ad un'attenta considerazione di numerosi aspetti e conseguenze della scelta, di cui quelli indicati in precedenza sono solo alcuni. Non esiste, dunque, a priori un *set* contabile migliore dell'altro: il processo di declassificazione dovrà essere preceduto da un'attenta valutazione degli elementi caratteristici del bilancio e uno studio degli impatti conseguenti al cambio di Principi di riferimento, tenuto conto anche delle regole ormai definite dall'OIC 33.

### Note:

(continua nota 15)

azienda, la stessa deve trasferirle al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

Pertanto, mentre il TFR che permane in società è da assimilare ad un piano a prestazione definita, quello che a seguito della citata riforma viene trasferito ai vari enti esterni è da considerare un piano a contribuzione definita.

(16) Si veda in tal senso IFRIC *Update* n. 20, aprile 2002.